



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale . . . del . . . , proposto da:

. . . , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. . . , resa tra le parti, concernente CONCORSO PER

RECLUTAMENTO DI 1552 CARABINIERI IN FERMA
QUADRIENNALE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno il
Cons. Andrea Migliozi e uditi per la parte appellante l'avv. Angelo
Fiore Tartaglia;

Il sig. partecipava al concorso per il reclutamento di
n.1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai
volontari delle Forze armate in ferma prefissata e il Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - con provvedimento datato 3 agosto 2010 lo
giudicava inidoneo ai sensi dell'art.10 del bando, disponendo,
l'esclusione dell'aspirante carabiniere dalla suindicata procedura
selettiva per essere, in particolare, il medesimo affetto da "alterazioni
acquisite della cute (tatuaggi) gamba destra e regione dorsale che
per sedi e dimensioni determinano rilevanti alterazioni dell'apparato
cutaneo e della funzione fisiognomica (art.19 D.T. 5/12/2005)".
L'interessato impugnava innanzi al Tar per il Lazio detto

provvedimento, deducendone la illegittimità sotto vari profili, sia per violazione di legge, sub specie della violazione del bando e della direttiva tecnica, sia per eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

L'adito Tar con sentenza n. _____ resa in forma breve, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

Insorge l'appellante sostenendo l'erroneità della sentenza di cui chiede l'annullamento.

Alla camera di consiglio del _____, avvisate le parti, la causa viene trattenuta per la decisione in forma semplificata.

Tanto premesso, l'appello si appalesa fondato e va accolto.

L'esclusione in contestazione è stata assunta sul presupposto della rilevata presenza di due tatuaggi rispettivamente sulla gamba destra e sulla regione dorsale, circostanza per la quale ricorrerebbe ad avviso dell'Amministrazione militare l'ipotesi di non idoneità contemplata dall'art.10 del bando di concorso secondo cui: "costituiscono motivo di inidoneità le alterazioni acquisite dalla cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede, dimensioni o natura sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della persona o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica o con appropriati test psicodiagnostici)".

Ora rileva il Collegio che il richiamo all'ipotesi di esclusione prevista dal bando è del tutto incoerente, per il fatto che nella specie non si rinvencono le condizioni di fatto e di diritto previste dalla lex

specialis per potersi fare luogo alla disposta esclusione.

Ed invero, i tatuaggi in questione sono pacificamente situati in parti del corpo coperte sia con la divisa invernale sia con quella estiva e la non visibilità di tali segni induce ragionevolmente a ritenere che detti tatuaggi non sono classificabili come deturpanti.

Il concetto di deturpamento è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possano essere visti e suscitare quindi visivamente e psicologicamente un giudizio di disgusto o comunque negativo dell'aspetto fisico-estetico e ciò, indubbiamente, mal si addice ad un soggetto che riveste lo status di carabiniere, di talchè quando, come nella specie, tali tatuaggi sono collocati in posti coperti dell'uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non percepibili.

Questo sta a significare che la sussistenza delle affermata causa di non idoneità non si può desumersi come fatto dall'Amministrazione dal mero riscontro dei tatuaggi in questione, dovendosi, invece valutare gli stessi in base alla loro visibilità (cfr Cons Stato Sez. VI 13 maggio 2010 n.2950).

I segni impressi sulla cute potrebbero, per il vero, sempre alla luce della disciplina dettata bando, essere indice di personalità abnorme, ma tale evenienza non è ravvisabile nella fattispecie sia perché non risulta che siano stati esperiti gli accertamenti psichiatrici richiesti a tali fini dalla predetta normativa sia perché, in ogni caso, non v'è traccia di una motivazione in forza della quale è stato desunto,

dall'esame del contenuto e delle dimensioni dei segni grafici, l'indice di una personalità abnorme dell'appellante e ciò rende senz'altro manchevole sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di non idoneità per cui è causa (cfr Cons Stato Sez. IV 4 aprile 2007 n.1520).

Infine, non appaiono condivisibili le ragioni specificatamente poste dal giudice di primo grado a fondamento delle prese statuizioni.

IL TAR si lascia andare, a giustificazione della legittimità del provvedimento di inidoneità, a delle conclusioni di tipo squisitamente medico-scientifiche che per la verità, specie quelle relative alla pretesa natura cancerogena dei prodotti utilizzati per le infiltrazioni, sfuggono all'apprezzamento del giudice per essere le stesse rimesse alla cognizione di un organo medico-legale e che, in ogni caso, non sono evincibili (quanto meno non lo sono in maniera netta) dalle risultanze documentali che hanno caratterizzato la vicenda all'esame.

In forza di quanto sopra esposto il proposto gravame va accolto, dovendo l'impugnata sentenza essere integralmente riformata

Sussistono, peraltro, giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata

sentenza, accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno .

2011 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE